Accordo Territoriale

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di giugno presso ANINSEI Comitato Regionale Veneto si sono riuniti

l'ANINSEI Comitato Regionale Veneto nelle persone di Enrico Pizzoli, Sandro Spigariol Giuseppe Toffanin

FLC CGIL nella persona di CISL SCUOLA nella persona di UIL SCUOLA nella persona di SNALS CONF-SAL nella persona di Silvano Olivotto Paolo Nalesso Roberto Checcacci Elisabetta Capotosto

PREMESSO

Che gli Istituti Scolastici aderenti ad ANINSEI della regione Veneto applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 03/03/2011 tra l'ANINSEI e FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONF-SAL

RILEVATO

che l'art. 1, commi 481 e 482 del dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), hanno prorogato per il periodo d'imposta 2014 misure sperimentali per l'incremento di produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera C, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008 n.126 in applicazione della C.M. n.15 dél 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di conseguenza, in applicazione del DPCM del 19/02/2014, anche per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private correlate ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali/interaziendali.

RITENGONO

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'ANINSEI, al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa, con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie.

Qu

10

-

Afle Sufin

CONVENGONO

di individuare come di seguito elencate le componenti accessorie per il periodo 2014 dell'imposta sostitutiva del 10% applicabile alla retribuzione nel limite massimo complessivo di € 3.000,00 lordi (euro tremila), e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità innovazione ed efficienza organizzativa, integrazione delle competenze:

- misure rientranti dalla lettera A del DPCM
- 1) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 12 CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 2) presenza notturna (Art.29 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 3) indennità per fuori sede (Art.29 CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 4) indennità di funzione (Art.22 CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 5) premi variabili concordati al II livello di contrattazione (Art. 20 parte prima del CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 6) premi periodici correlati ad aumenti di produttività, EGR (Art. 20 e 21 parte prima del CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 7) le ore eccedenti le 110 (Art. 29 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 8) le ore di prolungamento d'orario (Art. 31 CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 9) lavoro straordinario (Art.34 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- misure rientranti dalla lettera B del DPCM
- 1) distribuzione delle ferie eccedenti 2/3, previo accordo territoriale di cui 13.4 personale non docente;
- misure rientranti dalla lettera C del DPCM
- 1) adozione misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e nel rispetto della L.300/70 e del DLgs 81/2008 per gli strumenti tecnici ed informatici;
- misure rientranti dalla lettera D del DPCM
- attuazione di corsi di informatica individuali collettivi e/o all'integrazione delle competenze e all'utilizzo di nuove tecnologie finalizzate alla didattica.

Il presente accordo territoriale sarà depositato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione alla direzione territoriale del lavoro di competenza.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e alle scuole sui contenuti del presente accordo.

L'ANINSEI Veneto attiverà il monitoraggio in ordine all'applicazione del presente accordo impegnandosi a fornire alle OO.SS. firmatarie, adeguate informazioni circa le scuole che hanno applicato l'accordo.

Letto, concordato e sottoscritto

l'ANINSEI Comitato Regionale Veneto nelle persone

Enrico Pizzoli, Sandro Spigariol

Giuseppe Toffanin

FLC CGIL nella persona di CISL SCUOLA nella persona di UIL SCUOLA nella persona di SNALS CONF-SAL nella persona di Silvano Olivotto Paolo Nalesso Roberto Checcacci Elisabetta Capotosto

> SINDACATO NAZ. AUT. LAVORATORI SCUOLA S.N.A.L.S.